

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Mauro Orlandi                      | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Avv. Marina Santarelli                        | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario   |
| - Avv. Emilio Girino                            | Membro designato dal Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 20 dicembre 2012 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Nel proprio ricorso all'ABF il ricorrente facendo riferimento ad una complessa vicenda di titoli di credito risultati impagati ed alla revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, si lamenta della iscrizione del suo nominativo in CAI.

Dal raffronto tra reclamo e ricorso, la domanda del ricorrente non risulta formulata in maniera univoca. In particolare, in sede di reclamo, dopo aver addebitato all'intermediario diversi errori nella gestione di un consistente numero di assegni, il ricorrente chiede **(1)** la cancellazione dalla CAI, **(2)** il riaccredito di tutti gli importi sostenuti a titolo di commissioni per inoltro messaggio di impagato; **(3)** il rimborso delle spese sostenute dai beneficiari per i titoli "segnalati in CAI e non" e già anticipate dal ricorrente.

Nel ricorso, d'altra parte, il ricorrente rubrica la sua istanza come "Opposizione iscrizione C.R.", evidenziando che l'iscrizione è "grave, immotivata ed erronea" e che la condotta dell'intermediario è stata incongruente.

Si lamenta il fatto che la procedura seguita dall'intermediario non ha consentito di accettare il pagamento tardivo degli assegni e che la risposta alle richieste del ricorrente è stata "incompleta, evasiva e poco legittima" e che ciò ha altresì arrecato "gravi danni" al ricorrente.

Chiede, pertanto, "l'intervento dell'Arbitro Bancario Finanziario, poiché [ravvisa nell'intermediario] comportamenti di abuso e omissioni in atti d'ufficio oltre ai gravi danni arrecati".

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario premessa una propria ricostruzione dei fatti, chiede di respingere l'istanza in quanto infondata, "atteso il [proprio] corretto operato".

## DIRITTO

Nelle sue non sempre limpide istanze il ricorrente lamenta sostanzialmente due condotte poste in essere dall'intermediario: in primo luogo la non corretta gestione del rapporto di conto corrente ed in particolare il disallineamento tra le date di accredito e di addebito di assegni versati ed emessi, da cui sarebbe scaturito un preavviso di revoca che si sarebbe potuto evitare; in secondo luogo lamenta la sua segnalazione in CAI in seguito alla revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.

Dalla documentazione versata in atti emerge tuttavia che il ricorrente pretende di attribuire ad un assegno da lui emesso una data diversa da quella riportata sul titolo, allegandone la manomissione. La fotocopia del titolo è stata tuttavia prodotta dall'intermediario resistente e da essa emerge che la data di emissione è limpidamente scritta e non esistono segni visibili di contraffazione. Può ipotizzarsi che il ricorrente si riferisca a una errata o fedifraga esecuzione del negozio di riempimento, ma ciò è irrilevante non essendo gli accordi extracartolari opponibili al banchiere.

Quanto alla segnalazione si deve evidenziare che non è contestato il ricevimento dei preavvisi di revoca, che è versato in atti dal ricorrente, e che ad ogni buon conto l'intermediario produce le ricevute di ritorno delle relative comunicazioni.

Si deve quindi considerare che, come è ben noto, in caso di assegni tratti in assenza di autorizzazione la segnalazione in Centrale di Allarme Interbancaria è atto dovuto e nessun preavviso di segnalazione è richiesto. Pertanto le doglianze cui accenna il ricorrente sul punto non paiono fondate. Del pari è da sottolineare che il ricorrente lamenta che le procedure dell'intermediario prevedono *"tempi ristretti (60 giorni) ai fini della liberatoria per la cancellazione"* dalla CAI, senza considerare che la tempistica lamentata è normativamente prevista.

Infine non sembra cogliere nel segno la lagnanza relativa al fatto che i due preavvisi di revoca datati 31/10/2011 recano un numero di conto corrente non corrispondente al numero corretto. Infatti la discrepanza appare relativa alla assenza dei due zeri all'inizio del numero, assenza che non inficia la corretta identificazione del conto.

In definitiva le scorrettezze imputate all'intermediario resistente non paiono costituire condotte illegittime o inadempienti alle regole del rapporto e al contrario la normativa in materia di Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), introdotta con il d.lgs. n. 507 del 1999, sembra essere stata correttamente applicata.

## P.Q.M.

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO